

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

RESOCONTI:

ISTRUZIONE (VIII):

In sede referente Pag. 1

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA » 5

CONVOCAZIONI:

Lunedì 20 settembre 1971

Industria (XII) Pag. 6

Martedì 21 settembre 1971

Istruzione (VIII) » 6

Lavori pubblici (IX) » 6

Mercoledì 22 settembre 1971

Giustizia (IV) » 7

Finanze e tesoro (VI) » 7

Difesa (VII) » 7

Istruzione (VIII) » 8

Lavoro (XIII) » 8

Venerdì 24 settembre 1971

Giunta delle elezioni » 8

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE 1971, ORE 11. — *Presidenza del Presidente* ROMANATO; — Intervengono il Ministro della pubblica istruzione, Misasi e il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Rosati.

SULL'ORDINE DEI LAVORI.

Il Presidente Romanato comunica alla Commissione che nella riunione odierna l'Ufficio di Presidenza, di intesa con i rappresentanti dei Gruppi, ha deliberato all'unanimità il programma ed il calendario dei lavori per la prossima settimana. La Commissione proseguirà l'esame dei provvedimenti di riforma universitaria ed inizierà, per concludere nel più breve tempo possibile, quello relativo al provvedimento sull'ordinamento della scuola elementare e sulla immissione in ruolo degli insegnanti della scuola elementare e della scuola materna statale, già approvato dalla Commissione e modificato dal Senato. Le sedute della prossima settimana avranno luogo martedì alle 18,30 e mercoledì e giovedì alle 9,30.

Disegno e proposte di legge:

Riforma dell'ordinamento universitario (*Approvato dal Senato*) (3450);

Castellucci: Incarichi nelle Università degli studi e negli Istituti di istruzione superiore a presidi e professori di ruolo degli Istituti di istruzione secondaria in possesso dei titoli di abilitazione alla libera docenza (40);

Nannini ed altri: Modifiche all'ordinamento della facoltà di magistero (252);

Giomo: Disposizioni transitorie per gli assistenti volontari nelle Università e negli istituti di istruzione universitaria (611);

Giomo ed altri: Nuovo ordinamento dell'università (788);

Cattaneo Petrini Giannina: Estensione ai professori incaricati delle norme contenute nell'articolo 9 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, concernenti il conferimento degli incarichi di insegnamento ai professori aggregati (1430);

Giomo e Cassandro: Norme per l'abolizione del valore legale dei titoli di studio rilasciati dall'università e dagli istituti di istruzione superiore (2364);

Maggioni: Nuove norme in materia di comandi per l'insegnamento nelle università e abrogazione dell'articolo 7 della legge 26 gennaio 1962, n. 16 (2395);

Cattaneo Petrini Giannina: Bando unico straordinario per concorsi speciali ai posti di professore universitario (2861);

Monaco: Provvedimenti urgenti per gli assistenti volontari universitari ed ospedalieri (3372);

Spitella: Provvedimenti per il personale delle università (3448).

La Commissione prosegue l'esame degli articoli passando all'articolo 9. Vengono illustrati e discussi gli emendamenti ad esso relativi e quindi, su proposta del deputato Rognoni, la Commissione delibera di accantonare temporaneamente la loro votazione.

La Commissione passa all'articolo 10 relativo alla ricerca e alla didattica nell'ambito del dipartimento. Viene respinto un emendamento dei deputati Giomo e Mazzarino; vengono accolti emendamenti dei deputati Elkan ed altri, Biasini ed altri e Biasini. L'articolo 10, a seguito degli emendamenti introdotti, viene approvato nella seguente formulazione:

ART. 10.

(Ricerca e didattica nell'ambito del dipartimento).

A ciascun docente è garantita, nello svolgimento delle sue funzioni, anche se programmate nell'ambito del dipartimento, la libertà di studio, di ricerca, di insegnamento, di metodologia e di didattica, ed è assicurata altresì la possibilità di disporre dei mezzi e dei servizi a tal fine necessari.

Ad ogni docente è consentito chiedere il passaggio ad altro dipartimento dello stesso ateneo le cui discipline egli ritenga siano più affini alle proprie ricerche e presso il quale sia disponibile un posto di ruolo. Il passaggio è disposto con decreto del rettore, previo pa-

riere favorevole del dipartimento nel quale il docente chiede di essere trasferito.

Qualora il singolo docente ritenga che non siano realizzate le garanzie di cui al primo comma, può ricorrere al consiglio di ateneo in prima istanza e al GNU in seconda.

Il dipartimento dispone di laboratori e servizi scientifici che, ai soli fini di attività di ricerca e di perfezionamento, possono anche essere localizzati fuori sede. Esso può stabilire piani di ricerche e organizzare laboratori e centri di studi in comune con altri dipartimenti della stessa e di altre università italiane o straniere, con il Consiglio nazionale delle ricerche o con altre istituzioni scientifiche; predispone in tal caso gli opportuni strumenti organizzativi, anche promovendo convenzioni tra le università e gli enti interessati.

Si passa all'articolo 11 relativo alla gestione e al personale docente e non docente del dipartimento. La Commissione, dopo aver approvato due emendamenti rispettivamente dei deputati Giomo e Mazzarino e del deputato Raicich, approva l'articolo 11 nella seguente formulazione:

ART. 11.

(Gestione e personale docente e non docente del dipartimento).

Il dipartimento amministra autonomamente fondi ad esso assegnati, nel quadro del bilancio dell'università. I locali e le attrezzature di cui dispone sono comuni ai vari insegnamenti.

Il dipartimento provvede, nell'ambito dei posti di cui dispone, alla indicazione dei settori di ricerca ai fini dei concorsi per docente universitario; alla chiamata dei docenti secondo quanto disposto dall'articolo 22; alla associazione degli studiosi di cui all'articolo 31; alla richiesta per l'attribuzione di assegni per ricercatori universitari e alla designazione dei vincitori dei relativi concorsi da assegnare al dipartimento medesimo; alla richiesta di assegnazioni di personale non docente.

La giunta di ateneo ripartisce, secondo le esigenze rispettive, i posti di personale non docente fra i servizi centrali dell'università e i singoli dipartimenti, e provvede alle relative assegnazioni.

La Commissione passa all'articolo 12 relativo al regolamento interno del dipartimento. Vengono respinti due emendamenti dei deputati Giomo e Mazzarino; viene approvato un

emendamento dei deputati Spitella ed altri. A seguito dell'introduzione di tale emendamento l'articolo 12 viene approvato nella seguente formulazione:

ART. 12.

(Regolamento interno del dipartimento).

L'esercizio delle funzioni conferito al dipartimento e all'organismo interdipartimentale è disciplinato da regolamenti interni, deliberati rispettivamente dal consiglio del dipartimento stesso o dai consigli dei dipartimenti interessati ed emanati dal rettore, su conforme parere della giunta di ateneo.

Il regolamento interno del dipartimento non può contenere disposizioni in contrasto con lo statuto di ateneo.

(La seduta, sospesa alle 13, è ripresa alle 16,30).

La Commissione respinge un articolo aggiuntivo relativo ai dipartimenti interuniversitari proposto dai deputati Giomo e Mazzarino.

La Commissione passa all'articolo 13. Viene respinto un emendamento dei deputati Giannantoni ed altri ed approvato un emendamento dei deputati Spitella ed altri. L'articolo 13 viene pertanto approvato nella seguente formulazione:

ART. 13.

(Valutazione della preparazione degli studenti).

Le modalità e la periodicità delle prove di accertamento per la valutazione della preparazione dello studente sono determinate, nell'ambito di norme fissate degli statuti delle singole università, dagli organismi interdipartimentali di cui all'articolo 5. La regolare continuità degli insegnamenti non deve comunque essere interrotta da tali prove.

Il giudizio dei docenti sulla preparazione del candidato deve essere sempre formulato a seguito di prova individuale. Ai fini della formulazione di tale giudizio sono valutati anche i risultati relativi ad attività di seminari, esercitazioni e lavori di gruppo.

La Commissione respinge un articolo aggiuntivo dei deputati Giomo e Mazzarino relativo all'abolizione del valore legale dei titoli di studio universitari.

La Commissione passa all'articolo 14 che approva senza modificazioni dopo aver respinto vari emendamenti dei deputati Giomo

e Mazzarino, Canestri e Sanna, Mattalia ed Almirante e Nicosia. La Commissione respinge un articolo aggiuntivo dei deputati Giannantoni ed altri relativo alla organizzazione della didattica; approva invece senza modificazioni l'articolo 15 respingendo un emendamento soppressivo dei deputati Canestri e Sanna. L'articolo 16 viene egualmente approvato senza modificazioni, essendo stati respinti vari emendamenti dei deputati Giomo e Mazzarino, Almirante e Nicosia e Canestri e Sanna.

La Commissione, accogliendo un emendamento dei deputati Bertè ed altri, approva l'articolo 17 nella seguente formulazione:

ART. 17.

(Servizi di orientamento professionale).

Ogni università, d'intesa con la regione competente, in collaborazione con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, con le forze della produzione e con gli ordini professionali, istituisce un servizio per fornire agli studenti che ne facciano richiesta indicazioni ai fini dell'inserimento dei giovani nelle attività professionali e produttive.

La Commissione riprende l'articolo 9 che era stato in precedenza accantonato. Vengono respinti vari emendamenti dei deputati Levi Arian Giorgina ed altri, Giomo e Mazzarino e Canestri e Sanna; vengono approvati vari emendamenti dei deputati Rognoni, Canestri e Sanna, Biasini e Rognoni ed altri. A seguito di tali emendamenti l'articolo 9 viene approvato nella seguente formulazione:

ART. 9.

(Dipartimenti).

Il dipartimento è la struttura fondamentale dell'università.

Esso organizza e coordina una pluralità di settori di ricerca e di insegnamento aventi finalità o caratteristiche comuni; organizza le attività di studio e di ricerca per il dottorato di ricerca; concorre, nei modi previsti dallo statuto, a stabilire i programmi di insegnamento delle discipline comprese nei piani di studio di cui al successivo articolo 16; attribuisce al personale docente le funzioni previste dall'articolo 25; cura unitariamente l'uso dei mezzi e degli strumenti assegnati.

I dipartimenti previsti dallo statuto corrispondono di regola ai tipi indicati dal Consiglio nazionale universitario ai sensi del punto b) del primo comma dell'articolo 49 della presente legge. In caso di atipicità, il

Consiglio nazionale universitario accerta la validità delle ragioni scientifiche e didattiche che la motivano.

Ciascun dipartimento ha una propria sede.

Per ogni pluralità di settori di ricerca e di insegnamento di cui al presente articolo, non può essere costituito, in ciascun ateneo, più di un dipartimento.

La Commissione, accogliendo due emendamenti del deputato Spitella, approva l'articolo 18 nella seguente formulazione:

ART. 18.

(Corsi di preparazione, di specializzazione e di orientamento professionale).

L'università organizza, secondo i criteri di cui al terzo comma dell'articolo 1, corsi universitari o post-universitari di preparazione, di specializzazione, di orientamento e di aggiornamento professionale. I relativi attestati vengono rilasciati dall'università.

In vista dello svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, le università organizzano corsi di preparazione e di orientamento professionale, che possono essere frequentati dagli iscritti all'ultimo anno del corso di laurea o di diploma e dai laureati o diplomati da non oltre tre anni.

Per i piani di studio dei corsi, di cui ai precedenti commi, che si concludano con il conseguimento di una qualifica professionale, il Consiglio nazionale universitario indica gli insegnamenti che vi sono obbligatoriamente compresi.

Su proposta del deputato Badaloni Maria la Commissione delibera di accontonare provvisoriamente l'esame dell'articolo 19.

La Commissione passa all'articolo 20. Vengono respinti vari emendamenti dei deputati Giannantoni ed altri, Sanna e Canestri, Gio-mo e Mazzarino e Biasini; vengono approvati vari emendamenti dei deputati Spitella ed altri e Achilli. L'articolo 20 viene pertanto approvato nella seguente formulazione:

ART. 20.

(Dottorato di ricerca).

Il dottorato di ricerca è qualifica accademica valutabile soltanto nell'ambito della ricerca scientifica e dell'insegnamento. Esso si consegue nel dipartimento, secondo le modalità fissate dagli statuti, da coloro che, dopo la laurea, vi abbiano svolto in qualità di ricer-

catori universitari di cui all'articolo 32 attività di studio e di ricerca per almeno un quadriennio e che vi abbiano conseguito, a conclusione di essa, risultati originali di valore scientifico riconosciuto da una commissione formata da tre docenti di ruolo, di cui uno designato dal dipartimento di provenienza del candidato e due da altrettanti dipartimenti, eguali od affini, di altre università, scelti per sorteggio. I risultati delle ricerche del candidato sono previamente trasmessi dalla commissione giudicatrice per le eventuali osservazioni ai dipartimenti eguali od affini delle altre università.

Il conseguimento del dottorato di ricerca è subordinato ad annuali verifiche della validità degli studi e delle ricerche in corso.

Lo svolgimento delle attività dirette al conseguimento del dottorato di ricerca avviene presso i dipartimenti, che, per quanto riguarda attrezzature e numero di docenti, soddisfino alle condizioni indicate, per ogni tipo di dipartimento, in norme regolamentari emanate dal Consiglio universitario.

Il Consiglio nazionale universitario accerta l'esistenza, presso i dipartimenti, di attrezzature e di personale docente idonei a garantire lo svolgimento delle attività dirette al conseguimento del dottorato di ricerca.

I dipartimenti possono ammettere alle attività connesse al conseguimento del dottorato di ricerca altri studiosi, anche stranieri, in misura non superiore ad un quinto dei docenti di ruolo del dipartimento, ai quali si applicano le disposizioni di cui ai commi primo e secondo del presente articolo. Per tali studiosi il periodo di studi e di ricerca previsto non può essere minore di sei anni.

È condizione per il rilascio del titolo di dottore di ricerca che copie anche non stampate delle dissertazioni o elaborati conclusivi di ricerca, sulla base dei quali sia avvenuto il conferimento, siano state depositate presso le biblioteche: a) del Consiglio nazionale universitario; b) nazionali di Roma e di Firenze; c) dei dipartimenti uguali ed affini. Esse devono recare menzione, autenticata dal rettore, dei membri della commissione giudicatrice, dell'eventuale voto di minoranza e dei suoi motivi, e restano in libera consultazione per almeno cinquanta anni.

Per i fini previsti dai commi precedenti possono essere riconosciuti dal dipartimento anche periodi di attività svolti presso università o istituti universitari o post-universitari di altri paesi o presso enti nazionali di ricerca.

Il Presidente Romanato rinvia alla prossima settimana il seguito dell'esame degli articoli.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20,50.

—————

**COMMISSIONE
PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia in Sicilia.**

GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE 1971, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente CATTANELI.*

La Commissione ascolta una relazione del Presidente sugli elementi di informazione già

raccolti in ordine all'assunzione presso la Regione del Lazio del noto mafioso Natale Rimi e alle connesse vicende delle intercettazioni telefoniche attuate all'epoca della « fuga » di Luciano Leggio.

Dopo interventi dei senatori Simone Gatto, Varaldo, Li Causi e dei deputati Nicosia, Tucari, Azzaro, Flamigni e Bruni, la Commissione procede alla costituzione di un Comitato speciale per la prosecuzione e l'approfondimento delle indagini e per la stesura di una relazione da trasmettere ai Presidenti delle Camere.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

CONVOCAZIONI

XII COMMISSIONE PERMANENTE (Industria)

Lunedì 20 settembre, ore 17.

Comunicazioni del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di prezzi e sulla situazione di particolari settori industriali.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE (Istruzione)

Martedì 21 settembre, ore 18,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Riforma dell'ordinamento universitario (*Approvato dal Senato*) (3450) — (*Parere della I, della IV, della V e della XIV Commissione*);

CASTELLUCCI: Incarichi nelle Università degli studi e negli Istituti di istruzione superiore a presidi e professori di ruolo degli Istituti di istruzione secondaria in possesso dei titoli di abilitazione alla libera docenza (40);

NANNINI ed altri: Modifiche all'ordinamento della facoltà di magistero (252);

GIOMO: Disposizioni transitorie per gli assistenti volontari nelle Università e negli istituti di istruzione universitaria (611) — (*Parere della IV Commissione*);

GIOMO ed altri: Nuovo ordinamento dell'università (788) — (*Parere della I, della V, della VI e della IX Commissione*);

CATTANEO PETRINI GIANNINA: Estensione ai professori incaricati delle norme contenute nell'articolo 9 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, concernenti il conferimento degli incarichi di insegnamento ai professori aggregati (1430);

GIOMO e CASSANDRO: Norme per l'abolizione del valore legale dei titoli di studio rilasciati dall'università e dagli istituti di istruzione superiore (2364) — (*Parere della I, della II e della IV Commissione*);

MAGGIONI: Nuove norme in materia di comandi per l'insegnamento nelle università e abrogazione dell'articolo 7 della legge 26 gennaio 1962, n. 16 (2395);

CATTANEO PETRINI GIANNINA: Bando unico straordinario per concorsi speciali ai posti di professore universitario (2861) — (*Parere della I, della V e della XIV Commissione*);

MONACO: Provvedimenti urgenti per gli assistenti volontari universitari ed ospedalieri (3372) — (*Parere della XIV Commissione*);

SPITELLA: Provvedimenti per il personale delle università (3448) — (*Parere della V Commissione*);

— Relatore: Elkan.

IX COMMISSIONE PERMANENTE (Lavori pubblici)

Martedì 21 settembre, ore 17.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi

17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata (*Modificato dal Senato*) 3199-bis-B — Relatori: Achilli e Degan — (*Parere della IV e della V Commissione*).

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Sottocommissione per i pareri.

Mercoledì 22 settembre, ore 17,30.

Parere sul disegno di legge:

Norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata (*Approvato dal Senato*) (3199-bis-B) — (*Parere alla IX Commissione*) — Relatore: Micheli Pietro.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Mercoledì 22 settembre, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria (*Approvato dalla Camera dei Deputati e modificato dal Senato della Repubblica*) (1639-B) — Relatore: Bima — (*Parere della V e della XIII Commissione*).

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

Mercoledì 22 settembre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno e della proposta di legge:

Aumento delle paghe ai militari e graduati di truppa delle Forze armate e aumen-

to della paga degli allievi carabinieri, allievi finanziari, allievi guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia, allievi guardie forestali e allievi vigili del fuoco volontari ausiliari di leva (2969) — (*Parere della II, IV, V, VI e XI Commissione*);

D'ALESSIO ed altri: Aumento del soldo ai militari e graduati di truppa delle forze armate e divieto del servizio di attendente (287) — (*Parere della V Commissione*);

— Relatore: Buffone.

IN SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte di legge:

ANDREOTTI ed altri: « Modifiche alle norme sul trattamento economico e sull'avanzamento dei militari di truppa delle forze di polizia e sui limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o continuativo dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza » (3221);

CARUSO ed altri: « Modifica alla tabella A allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento dell'amministrazione dello Stato » (3193);

— (*Parere della II e V Commissione*).

PAZZAGLIA ed altri: « Modifica dell'articolo 24 della legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente la delega per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato » (2915);

MILIA: « Modifica all'articolo 24 della legge 18 marzo 1968, n. 249, in materia di avanzamento al grado di appuntato dei militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia » (3176);

— (*Parere della II, IV, V e VI Commissione*);

— Relatore: Buffone.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

IOZZELLI: « Estensione ai capitani maestri di scherma in servizio permanente effettivo dei benefici già concessi ai capitani in servizio permanente effettivo maestri di banda » (382) — (*Parere della V Commissione*) — Relatore: Buffone.

Esame delle proposte di legge:

BRESSANI ed altri: « Nuove norme sulle servitù militari » (3084) — (*Parere della I, IV e V Commissione*);

LIZZERO ed altri: « Riforma delle leggi sulle servitù militari » (3184) — (*Parere della I, IV, V e VI Commissione*);

— Relatore: De Meo.

Esame della proposta di legge:

D'ALESSIO ed altri: « Norme in merito ai provvedimenti di scioglimento del corpo e del servizio di stato maggiore »;

— Relatore: Buffone.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE (Istruzione)

Mercoledì 22 settembre, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Riforma dell'ordinamento universitario (*Approvato dal Senato*) (3450) — (*Parere della I, della IV, della V e della XIV Commissione*);

CASTELLUCCI: Incarichi nelle Università degli studi e negli Istituti di istruzione superiore a presidi e professori di ruolo degli Istituti di istruzione secondaria in possesso dei titoli di abilitazione alla libera docenza (40);

NANNINI ed altri: Modifiche all'ordinamento della facoltà di magistero (252);

GIOMO: Disposizioni transitorie per gli assistenti volontari nelle Università e negli Istituti di istruzione universitaria (611) — (*Parere della IV Commissione*);

GIOMO ed altri: Nuovo ordinamento dell'università (788) — (*Parere della I, della V, della VI e della IX Commissione*);

CATTANEO PETRINI GIANNINA: Estensione ai professori incaricati delle norme contenute nell'articolo 9 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, concernenti il conferimento degli incarichi di insegnamento ai professori aggregati (1430);

GIOMO e CASSANDRO: Norme per l'abolizione del valore legale dei titoli di studio rilasciati dall'università e dagli Istituti di istruzione superiore (2364) — (*Parere della I, della II e della IV Commissione*).

MAGGIONI: Nuove norme in materia di comandi per l'insegnamento nelle università e abrogazione dell'articolo 7 della legge 26 gennaio 1962, n. 16 (2395);

CATTANEO PETRINI GIANNINA: Bando unico straordinario per concorsi speciali ai posti di professore universitario (2861) — (*Parere della I, della V e della XIV Commissione*);

MONACO: Provvedimenti urgenti per gli assistenti volontari universitari ed ospedalieri (3372) — (*Parere della XIV Commissione*);

SPITELLA: Provvedimenti per il personale delle università (3448) — (*Parere della V Commissione*);

— Relatore: Elkan.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE (Lavoro)

Mercoledì 22 settembre, ore 9,30.

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sul disegno di legge:

Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria (*Modificato dal Senato della Repubblica*) (1639-B) — (*Parere alla VI Commissione permanente*) — Relatore: Piccinelli.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

Venerdì 24 settembre, ore 12.

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Sostituzione di un deputato nel Collegio XXX (Cagliari);
- 3) Convalida di deputato subentrato.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 22.